

IL CALCIO DEL FUCILE NON È PARTE DI ARMA COMUNE DA FUOCO

La recente sentenza della Suprema Corte, sez. I, n. 14811 (pronunciata il 22.1.2020, e depositata il 13 maggio 2020), ci stimola a ritornare su taluni errori del giudice di legittimità; avevamo già affrontato consimili argomenti, alcuni giorni fa, con riguardo a tre sentenze: due erano in materia di armi, l'altra concerneva un ricorso avverso convalida di arresto in flagranza per lesioni stradali (volendo, *La Suprema Corte tra Relatività e Relativismo*, in *Dir. e Giust.*, 14.5.2020). La pronuncia che qui ci intrattiene riguarda la nozione giuridica del calcio del fucile (privo di bascula e batterie: dunque, semplice "pezzo di legno"); la Corte, richiamando una propria risalente pronuncia (la n. 4320/97, Tolone: in *Cass. pen.*, 1998, 929), asserisce che si sarebbe al cospetto di parte, giuridicamente rilevante, di arma da fuoco, ai sensi delle leggi n. 895/67 e 110/75 (peraltro, nessuna delle due indica con precisione quali siano le parti delle armi comuni da sparo); indi, conferma la condanna per porto, senza licenza (artt. 4 e 7 l. n. 895/67), di due calci di fucile, i quali, per giunta, erano malridotti.

La sentenza appare viziata da sonoro errore; e, pur con il rispetto che abbiamo sempre nutrito nei confronti della Corte di Cassazione (riguardo che ha puntualmente accompagnato i nostri scritti), avvertiamo il dovere civile di esprimere fermamente opinione contraria (naturalmente, pur sempre perfettibile, e passibile di emende): parliamo di dovere (piuttosto che di facoltà), poiché, **se il *dictum* di cui si discute dovesse mai fungere da precedente destinato a "fare giurisprudenza", ne conseguirebbero ambascie e traversie per tanti cittadini probi e rispettosi della legge, o addirittura pericoli per la loro libertà personale** (e non stiamo parlando solo di chi si dedica alla caccia e al tiro). Evitiamo di intrattenerci sull'aggiuntiva questione (che sa di merito) attinente alle valutazioni del giudice di prime cure, il quale aveva decretato, non solo senza disporre perizia, ma senza neppure procedere a un esame diretto degli oggetti in sequestro (si era riportato a quanto descritto dai verbalizzanti), che i due costituenti erano idonei a svolgere la propria funzione (laddove il ricorrente sosteneva che, per difetti vari, non lo erano).

Orbene, già la sentenza citata dalla Corte (quella del 1997) non era da condividere, atteso che il calcio del fucile, non essendo mentovato dall'art. 19 l. n. 110/75, non poteva esser assunto al *genus* delle parti delle armi da sparo; tuttavia, quel provvedimento si era conformato al prevalente indirizzo secondo cui era da considerare parte di arma da sparo ogni costituente necessario all'uso della stessa. Evitando di ripetere le ragioni del pregresso dissenso, allora espresso, ci limitiamo a constatare che, se il previgente quadro giuridico era, in effetti, più complesso, quello attuale non ammette perplessità di sorta: dunque, il riproporre la medesima interpretazione appare privo di qualsiasi giustificazione logica o giuridica.

E invero, *incredibile dictu*, la sentenza in commento non si confronta con le novelle legislative intervenute dopo la precedente pronuncia, "vecchia" di oltre 4 lustri: **e, soprattutto, pretermette del tutto di prendere in considerazione e analizzare il nuovo art. 1-bis D. Lgs. n. 527/92, come innovato dal D. Lgs. n. 104/18**. Detta disposizione appare dirimente nel sancire che il calcio del fucile (per giunta, non soggetto ad alcuna marcatura) non è per niente parte di arma; infatti, il citato art. 1-bis elenca, **in forma tassativa**, quali sono le parti giuridicamente rilevanti: e tra esse non compare per niente il calcio del fucile.

Del resto, dalla vicenda dei caricatori (componente ben più espressivo del

calcio) giunge conferma della tesi qui espressa; come è noto, il D.Lgs. n. 204/10 aveva introdotto l'art. 1-*bis* nel testo del D.Lgs. n. 527/92, e aveva espressamente mentovato i costituenti che erano da considerare parti delle armi da fuoco; tale enumerazione era però preceduta dalla locuzione «*in particolare*», la quale, come si era anticipato in scritti del 2012, avrebbe probabilmente finito con l'introdurre la possibile esegesi secondo cui l'indicazione vantava mera valenza "elencativa", anziché tassativa, e avrebbe così "lasciato la porta aperta" a interpretazioni secondo cui anche oggetti non nominati dalla norma fossero da considerate parti di arma: il presagio ha preso corpo, tanto che numerose sentenze di alcuni anni fa hanno continuato a considerare il caricatore parte di arma (fino all'entrata in vigore del D.L. n. 7/15). È poi intervenuto il Decreto Legislativo n. 104/18, che ha espunto dall'art. 1-*bis* in commento proprio quella locuzione ("*in particolare*") foriera di equivoci, sicché (specie in virtù di tale saggia soppressione) appare ormai pacifico che la lettera della legge e la volontà del legislatore sono inequivocabilmente concludenti nel sancire che **la nozione giuridica delle parti delle armi da fuoco è, senz'ombra di dubbio e indissolubilmente, radicata all'elencazione, assolutamente tassativa, offerta dal tale disposizione!**

E però la sentenza in commento, oltre che trascurare tal verità giuridica, omette persino di evocare il nuovo art. 1-*bis* D.Lgs. n. 527 citato.

Né alcuna giustificazione può esser fondata sul fatto che l'appello era, *ab origine*, inammissibile, talché, indipendentemente dall'iter del procedimento, i capi e i punti erano già passati in giudicato; infatti, anche dando ciò per scontato, nondimeno l'assoluzione perché il fatto non è previsto come reato deve esser pronunciata, pur al cospetto di impugnazione inammissibile, ogni qualvolta (come è il nostro caso) l'essenziale del *thema decidendum* risulti di percezione immediata: Sez. Un., n. 8413/2008. Inoltre, la sentenza di primo grado era stata emessa prima dell'operatività del D.Lgs. n. 104/2018, sicché andava di necessità verificata la sua data, e conseguentemente occorreva valutare la vicenda anche con riferimento al tema dell'*abolitio criminis* (eventualmente intervenuta successivamente), la quale comporta, di per sé, la possibilità di assoluzione ai sensi della prima parte del comma 1 art. 129 c.p.p., anche al cospetto di un'inammissibilità totale dell'impugnazione, salvo che per tardività (fra le tante pronunce, Cass., n. 8735/17; n. 21923/18). Tra l'altro, anche al cospetto di impugnazione tardiva, è sempre possibile procedere in séguito, in forza dell'art. 673 c.p.p., alla revoca della sentenza di condanna per reato "depenalizzato". Ma tali verifiche e accertamenti risultano del tutto trascurati dal provvedimento.

Terminando le riflessioni in merito, è agevole rilevare come, di là dall'improprietà giuridica, l'equazione proposta in sentenza trascuri di considerare che, **se il calcio del fucile fosse parte di arma, ne deriverebbero le seguenti, allarmanti, conseguenze:** decine di migliaia di cittadini si troverebbero nella flagranza del delitto di detenzione illegale di parti arma (artt. 2 e 7 l. n. 895/67), giacché detengono calci di fucili senza la denuncia di cui all'art. 38 Tulps; in occasione delle gare di tiro a volo, varie ditte produttrici, le quali (trasportando con camion il materiale) cedono e sostituiscono sul posto calci di fucili, commetterebbero il delitto di commercio illegale (perché ambulante) di parti di armi comuni da fuoco (artt. 1 e 7 l. n. 895); tanti bravi artigiani e falegnami che costruiscono calci sarebbero responsabili del delitto di fabbricazione illegale (perché senza licenza) di parti di armi (già citati artt. 1 e 7); l'importazione e l'esportazione di tali componenti (che avvengono puntualmente senza le licenze correlative alle

armi) esporrebbero gli esecutori a variegati reati, secondo rispettive qualità degli agenti, ovvero modalità, finalità (commercio o no) e contesti delle operazioni (non è questa la sede per proporre le numerose e impegnative distinzioni). V'è ancora dell'altro, ma è superfluo dilungarsi.

In definitiva, a noi pare che la S.C., facendo tesoro dell'ammonimento di Confucio («*Sbagliare e non correggersi: ecco, appunto, sbagliare*»), dovrebbe quanto prima rimeditare sugli esiti, davvero esiziali, cui condurrebbe l'asseverazione del principio secondo cui "il pezzo di legno" di cui si discute costituirebbe parte di arma comune da fuoco; nel vero, da un lato, i cittadini e gli interpreti sarebbero colti da un inquietante senso di incertezza, aleatorietà, inattività, timore; dall'altro, la polizia giudiziaria sarebbe chiamata (con gravi e destabilizzanti conseguenze sull'assetto processualpenalistico e di sicurezza pubblica) all'improbabile compito di procedere a innumerevoli denunce, sequestri e addirittura arresti nei confronti di **tante persone** (di regola, oneste e in buona fede) **che hanno avuto il solo torto di fidarsi del buonsenso comune e... della lettera dell'art. 1-bis D.Lgs. n. 527/92.**

Ivan Russo